



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI  
"GAETANO BRAGA"

*Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

## **REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

**Approvato dal Consiglio Accademico il 7 febbraio 2022**

**Promulgato dal Direttore il 10 febbraio 2022**

**Pubblicato sul sito dell'Istituzione il 10 febbraio 2022**



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI  
"GAETANO BRAGA"

Stattizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

## REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

### Articolo 1

#### Indizione delle elezioni - Calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali - surroga - elezioni suppletive - Bacheca Elettorale

1. Il Direttore, entro il termine di scadenza del mandato del Consiglio Accademico in carica, indice – con proprio Decreto – le elezioni per il rinnovo della componente docenti del Consiglio Accademico.
2. Con il medesimo decreto il Direttore dispone in ordine al calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali, secondo le seguenti indicazioni:
  - a) I termini per lo svolgimento delle operazioni elettorali decorrono dalla data del collegio dei professori che nomina la commissione elettorale;
  - b) Le operazioni elettorali devono comunque concludersi entro un mese dall'indizione delle stesse;
  - c) Il termine per la presentazione delle candidature deve essere almeno di 5 giorni a partire dalla data del collegio dei professori di cui alla lettera a);
  - d) Il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le deliberazioni della commissione elettorale in materia di candidature è pari a 5 giorni;
  - e) La commissione elettorale deve decidere i ricorsi entro due giorni dallo scadere del termine di cui al punto d)
  - f) Il Collegio dei Docenti per lo svolgimento delle elezioni deve essere fissato entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi.
3. Qualora, per qualsiasi motivazione, sia necessario sostituire uno o più componenti del Consiglio Accademico, si procederà per surroga in base alla graduatoria (primo dei non eletti).
4. Qualora non sia possibile applicare il comma precedente, Il Direttore, entro 30 giorni dall'accertamento della vacanza del posto, indice elezioni suppletive.
5. Il Direttore individua, presso le sedi di votazione, uno spazio, denominato Bacheca Elettorale, in cui effettuare tutte le pubblicazioni cartacee necessarie per dare il maggior risalto possibile alla procedura elettorale in corso.



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI  
"GAETANO BRAGA"

Stattizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

## Articolo 2

### **Elettorato Attivo – perdita del diritto di elettorato attivo – elenco degli aventi diritto di voto – ricorsi in materia di elettorato attivo**

1. Il diritto di elettorato attivo spetta ai docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio su cattedra in organico presso l'Istituto Braga alla data di indizione delle elezioni.
2. Qualora nel periodo intercorrente tra l'indizione dell'elezione e la data della votazione, un avente diritto cessi dalla qualifica di docente, il diritto di elettorato attivo si intende perso.
3. Contestualmente al decreto di indizione, Il Direttore Amministrativo forma, pubblica all'albo on line e affigge nei locali dell'Istituto, nella bacheca Elettorale, l'elenco provvisorio degli aventi diritto di voto.
4. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione tutti gli interessati possono produrre reclamo alla Commissione Elettorale.
5. Esaminati gli eventuali ricorsi la commissione elettorale pubblica l'elenco definitivo degli aventi diritto di voto.
6. La commissione elettorale, anche su segnalazione, può disporre inclusioni o esclusioni fino al giorno delle elezioni.

## Articolo 3

### **Elettorato passivo e presentazione delle candidature.**

1. Il diritto di elettorato passivo spetta, ai sensi dello statuto dell'Istituto, a tutti i docenti di ruolo che siano in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:
  - a) Prestare servizio presso l'Istituto Gaetano Braga di Teramo;
  - b) aver maturato una anzianità di servizio di ruolo, pari ad almeno tre anni, anche in altri Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati;
  - c) non avere riportato, quali docenti o direttori incaricati, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI  
"GAETANO BRAGA"

Stattizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti all'esercizio delle proprie funzioni oppure reati puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse sia intervenuta riabilitazione;
- e) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.
2. I docenti che intendono candidarsi devono presentare alla Commissione elettorale, unitamente alla proposta di candidatura, apposita autocertificazione nella quale attestino il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Alle operazioni elettorali è preposta una apposita commissione elettorale che si compone di 5 membri, scelti dal Collegio dei Professori, al proprio interno.
4. Nel corso della prima seduta, la commissione nomina il Presidente e il segretario e procede alla loro sostituzione se necessario.
1. La commissione assicura il regolare e corretto andamento delle elezioni, soprintendendo, in autonomia e con indipendenza di giudizio, alle operazioni elettorali e di voto.
2. La commissione:
  - a) Verifica l'elenco provvisorio degli aventi diritto all'elettorato attivo, come predisposto dagli Uffici, e ordina la pubblicazione dell'elenco definitivo;
  - b) Delibera in merito all'ammissibilità delle candidature presentate, motivando eventuali esclusioni
  - c) Delibera in merito agli eventuali ricorsi in ordine alle candidature
  - d) Nomina, in numero di tre, i componenti del seggio, curando che almeno il presidente del seggio sia scelto al proprio interno;
  - e) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto;
  - f) redige il verbale delle operazioni successive al voto, fino alla proclamazione dei risultati dell'elezione
  - g) esamina gli eventuali ricorsi.
3. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza semplice.
4. I componenti della commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.

#### Articolo 4

#### Modalità di Voto - Scrutinio

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. L'esercizio del voto avviene all'interno dei locali predisposti dall'amministrazione a seggio elettorale, secondo le seguenti modalità:
  - a) Accertamento dell'identità personale dell'elettore, a mezzo valido documento di riconoscimento, i cui estremi vengono annotati sull'elenco dei votanti a cura del seggio;



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI  
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

- b) A ogni elettore viene consegnata una scheda – preventivamente predisposta con i nomi dei candidati in ordine alfabetico – vidimata da un componente del seggio
  - c) Ogni elettore può esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere. L'espressione di un numero di preferenze superiore al numero dei candidati stessi rende nullo il voto, come previsto al successivo comma 4, lett. c).
  - d) L'elettore esprime il voto nell'apposita cabina. Il voto espresso fuori dalla cabina è nullo e l'elettore viene escluso dalla votazione. Parimente è escluso dalla votazione l'elettore che riconsegna una scheda diversa da quella a lui consegnata o che si rifiuti di consegnare la scheda. Di queste evenienze è data menzione sul verbale delle operazioni.
  - e) Al termine della votazione l'elettore riconsegna la scheda piegata al presidente del seggio che la immette nell'apposita urna.
3. Al termine delle operazioni di voto, ha immediatamente inizio la fase di scrutinio. Il seggio, accertato il numero dei votati, allontanate le schede non utilizzate per la votazione, apre l'urna e inizia lo spoglio.
4. Durante lo spoglio possono verificarsi i seguenti casi:
- a) **scheda bianca:** La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
  - b) **Scheda nulla:** La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata, oppure se presenta segni di identificazione o altri segni che la possano rendere riconoscibile.
  - c) **voto nullo:** Il voto è nullo se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero consentito oppure se non è possibile accertare alcuna preferenza.
  - d) **preferenza nulla:** La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
  - e) Le schede bianche, le schede nulle e i voti nulli costituiscono voti non validamente espressi.
5. Al termine delle operazioni di scrutinio, il seggio redige e sottoscrive il verbale delle operazioni elettorali e lo rimette, per il tramite del proprio presidente, alla commissione elettorale per il seguito di competenza.



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI  
"GAETANO BRAGA"

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

## Articolo 5

### **Validità delle votazioni – quorum – risultati – proclamazione dei risultati – ricorsi – nomina del Consiglio Accademico**

1. La votazione è valida qualora partecipi al voto la maggioranza (il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto) degli aventi diritto al voto.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum, la votazione verrà ripetuta, con le medesime modalità, e sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti al voto.
3. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide, fino a concorrenza dei posti per i quali l'elezione è stata indetta.
4. A parità di voti validi, risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio presso l'Istituto Braga. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato più anziano.
5. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, la commissione elettorale redige il verbale delle operazioni e proclama i risultati della votazione che vengono trasmessi al Direttore che li pubblica.
6. Dalla pubblicazione dei risultati decorrono i cinque giorni per la presentazione dei ricorsi alla Commissione Elettorale.
7. Esaminati i ricorsi, la commissione elettorale trasmette i risultati definitivi al Direttore che, con proprio decreto, li pubblica, nominando il Consiglio Accademico.

## Articolo 6

### **Funzionamento del Consiglio Accademico.**

1. Le sedute del consiglio accademico sono convocate e presiedute dal Direttore.
2. Le sedute del consiglio accademico sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
3. Il consiglio accademico delibera a maggioranza dei presenti (maggioranza semplice), salvo i casi previsti dalla Legge e dallo Statuto.
4. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Direttore.
5. Delle sedute del consiglio accademico è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante



ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI  
"GAETANO BRAGA"

Stattizzato con decreto del 24 Febbraio 2015



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Alta formazione artistica e musicale

## Articolo 7

### Incompatibilità - Decadenza - Dimissioni

1. I componenti della R.S.U. e i rappresentanti sindacali, come definiti dalla vigente normativa, legale e pattizia, non possono essere nominati Consiglieri Accademici.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati consiglieri accademici.
3. Non si applica il comma 2, al Direttore che fa parte di diritto del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4. I Consiglieri che, nel corso del mandato, perdano i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3 o diventino incompatibili per qualsiasi motivo, decadono dalla carica di Consigliere Accademico.  
L'accertamento della decadenza è competenza del consiglio accademico.
5. I consiglieri che si dimettono dall'incarico decadono dallo stesso con l'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Accademico.

## Articolo 8

### Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme di legge, alle norme regolamentari e a quelle dello Statuto dell'Istituto.

*Utopia Trotaric*

